

# AZIENDA OSPEDALIERA

**OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000675 31.07.2015

|-----|-----|  
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

OGGETTO:

SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 6576/2014 EMESSA IN  
DATA 27 DICEMBRE 2014 E CITAZIONE PROMOSSA DALLA SIG.RA M.M.  
AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO. PRESA D'ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 262 del 30.4.2009 con la quale si è preso atto dell'atto di citazione in data 23 marzo 2009, notificato all'Azienda a mezzo servizio postale in data 6 aprile 2009 (prot. n. 12477/6.4.2009) promosso avanti il Tribunale di Milano dalla sig.ra M.M., residente in Biandronno, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rossi del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso l'ATAP di Milano con sede in Piazza Cinque Giornate n. 10, per il risarcimento dei danni da Lei patiti, a suo dire, in esito all'errata diagnosi di esame istologico da parte dei sanitari dell'U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di Saronno in data 25 giugno 2007;

Ricordato che con il medesimo provvedimento si è, altresì, dato atto che le spese legali inerenti alla citazione di che trattasi venivano assunte a proprio rischio dalla Compagnia di Assicurazioni Zurigo di Milano -Rappresentante Generale per l'Italia della Zurich Insurance Company di Zurigo-, giusta quanto previsto dalla polizza assicurativa R.C. verso terzi n. 950L7655 in atto al momento del sinistro, che all'uopo ha designato l'Avv. Alberto Franchi con studio in Milano, al quale è stata debitamente rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

Vista la nota, pervenuta in data 20 giugno 2014 prot.n. 18024/14, con la quale l'Avv. Alberto Franchi di Milano ha trasmesso stralcio della sentenza civile n.

# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

6576/2014 emessa in data 20 maggio 2014 dal Tribunale di Milano con la quale, tra l'altro:

- Accertata la concorrente responsabilità dei convenuti, condanna la Dr.ssa M.C., l'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, il dott. A.G.M. e l'Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico a risarcire a M.M. il danno alla stessa cagionato, liquidato in misura di Euro 53.000,00 oltre interessi compensativi al tasso del 3% dal luglio 2007 alla data odierna e oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo nonché Euro 117,61 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dagli esborsi al saldo, da ripartirsi in misura di 1/3 a carico dei primi due e dei 2/3 a carico dei secondi due;
- Condanna i convenuti a rimborsare a M.M. le spese di lite, che si liquidano in Euro 348,00 per spese, Euro 7.500,00 per compenso, oltre c.p.a. e iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, di cui 1/3 a carico della Dr.ssa M.C. e dell'A.O. di Busto A. e i restanti due terzi degli altri due convenuti;
- Pone definitivamente il costo della CTU a carico per 1/3 della Dr.ssa M.C. e dell'A.O. di Busto A. e i restanti due terzi del dott. A.G.M. e dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano;
- Condanna Alleanza Toro S.p.A. a tenere indenne la sua assicurata Dr.ssa M.C., di tutto quanto quest'ultima è stata condannata a risarcire a titolo di danno all'attrice, nei limiti del massimale e con lo scoperto di polizza;
- Condanna l'Alleanza Toro a rifondere alla Dr.ssa M.C. le spese di lite liquidate in Euro 4,62 per spese ed Euro 7.500,00 per compenso, oltre cpa ed iva;

Preso atto che l'Avv. Alberto Franchi di Milano con successiva nota in data 10 luglio 2015 ha trasmesso copia dell'atto di citazione in appello avanti la Corte d'Appello di Milano in data 27 dicembre 2014, con il quale la sig.ra M.M., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Gasparin unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefania Santilli, entrambe con studio in Via Lamarmora n. 42 a Milano, ha impugnato la citata sentenza del Tribunale di Milano, chiedendone la parziale riforma;

Preso atto che la Compagnia Zurich Insurance Company, con nota pervenuta in data 27 luglio 2015 prot.n. 17732/15, ha confermato l'incarico dell'Avv. Alberto Franchi di Milano di costituirsi per conto dell'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio anche nella causa innanzi alla Corte d'Appello di Milano, domiciliandosi presso lo studio di Milano, in Viale Monte Nero n. 28;

Vista:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria, assenza di oneri a carico del Bilancio dell'Azienda e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali, e di cui alla proposta pervenuta in data 31.07.2015, registrata al progressivo n. 617 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali,

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dell'Azienda conferire incarico – tenuto conto di quanto già deliberato con il

# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

richiamato provvedimento n. 262 del 30.4.2009 e confermato dalla nota della Compagnia Zurich, pervenuta il 27 luglio 2015 prot.n. 17732/15 - all'Avv. Alberto Franchi con studio in Viale Monte Nero 28 a Milano, di rappresentare e difendere questa Azienda nell'appello in oggetto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

## DELIBERA

1° - di prendere atto della sentenza civile 6576/2014 emessa in data 20 maggio 2014 dal Tribunale di Milano, meglio dettagliata in premessa ed acquisita agli atti d'ufficio, relativa alla causa promossa dalla sig.ra M.M., residente in Biandronno, per il risarcimento dei danni da Lei patiti, a suo dire, in esito all'errata diagnosi di esame istologico da parte dei sanitari dell'U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di Saronno in data 25 giugno 2007;

2° - di prendere atto, altresì, dell'atto di citazione in appello promosso avanti la Corte d'Appello di Milano in data 27 dicembre 2014, dalla sig.ra M.M., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Gasparin unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefania Santilli, entrambe con studio in Via Lamarmora n. 42 a Milano, avverso la citata sentenza n. 6576/2014 emessa il 20 maggio 2014 dal Tribunale di Milano, per ottenere la parziale riforma della sentenza medesima;

3° - di dare atto e precisare che la difesa dell'Azienda e le relative spese legali inerenti alla citazione in appello di che trattasi dovranno essere a proprio rischio dalla Compagnia Assicuratrice Zurich Insurance Company, che all'uopo ha designato l'Avv. Alberto Franchi con studio in Milano, Viale Monte Nero n. 28, al quale è stata debitamente rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, giusta quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 950L7655 nella quale il sinistro di che trattasi deve intendersi ricompreso;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Cosentina)